

Su carta intestata Società

Spett.le  
**Agenzia Dogane Monopoli**  
Direzione Centrale - Giochi  
Vicolo della Luce 34 a/bis  
00154 Roma

Comunicazione inviata a mezzo pec all'indirizzo: dir.giochi.scommesse@pec.[adm.gov.it](mailto:dir.giochi.scommesse@pec.adm.gov.it)

Oggetto: Emergenza sanitaria Covid 19; Istanza sospensione versamento oneri relativi alle Concessioni

La U.T.I.S. (Unione Totoricevitori Italiani Sportivi) in qualità di Associazione di categoria rappresenta quanto segue.

**Premesso che**

- L'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 *“un'emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale”*;
- Il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Con D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, integrato dal D.P.C.M. 9 marzo 2020, è stata prevista la sospensione, sull'intero territorio nazionale, della raccolta del gioco pubblico nelle attività commerciali di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
- I richiamati provvedimenti governativi di sospensione dell'attività di raccolta delle scommesse hanno inizialmente individuato quale termine di conclusione delle misure restrittive la data del 3 aprile 2020. Termine ripetutamente procrastinato.
- Con Determinazione Direttoriale del 12 giugno 2020 veniva data attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 che, all'art. 1, comma 1, lettera I) prevedeva a far data dal 15 giugno 2020 la riapertura delle attività di sale giochi, delle sale scommesse e delle sale bingo.
- A causa dell'aggravarsi della situazione epidemiologica sanitaria il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure*

Su carta intestata Società

*urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2020, disponeva nuovamente la chiusura delle sale scommesse, delle sale gioco, sale bingo e casinò sino al 24 novembre 2020.

- Con ulteriore DPCM del 3 novembre 2020 veniva sospesa a far data dal 6 novembre 2020 anche la raccolta delle scommesse presso i c.d. corner.

- E ancora. Con successivo DPCM del 3 dicembre 2020 veniva prorogata ulteriormente la sospensione per tutte le attività della raccolta del gioco pubblico, fino al 15 gennaio 2021.

- Stante il prolungarsi della situazione epidemiologica in Italia ed in considerazione dei provvedimenti all'uopo assunti dal Governo per contrastarla, appare di difficile previsione una imminente riapertura della attività di raccolta di gioco pubblico sul territorio.

### **Considerato che**

- La sospensione della raccolta del gioco pubblico terrestre dei Concessionari ha fatto registrare un blocco assoluto della propria attività commerciale con una evidente contrazione delle proprie entrate;

- Peraltro, il Decreto Legge n. 18/2020 convertito in legge n.27/2020 -c.d. "Cura Italia"- con l'art. 69 è intervenuto disponendo soltanto per alcune tipologie di Concessioni -c.d. Rete e Bingo- la sospensione dei versamenti del PREU e del canone di Concessione, omettendo di emanare apposite disposizioni legislative a tutela dei concessionari della raccolta di gioco pubblico su base terrestre -come quella di titolarità dei Concessionari- con evidente non motivata disparità di trattamento tra le tipologie di gioco;

- I Concessionari, nel corso del 2020, si rammenta laddove fosse necessario: a) hanno versato a Codesta Spett.le Agenzia il corrispettivo dovuto a titolo di canone concessorio per il I semestre (1 gennaio 2020/30 giugno 2020).

A tal proposito giova rilevare che il citato onere concessorio dovuto per il primo semestre di ogni anno, è stabilito in misura fissa per ciascun diritto (corner e negozi) di titolarità del Concessionario, senza la possibilità di parametrarlo alla raccolta di gioco effettivamente effettuata, come avviene invece per il successivo semestre;

b) hanno altresì corrisposto il canone del II semestre (1 luglio 2020/31 dicembre 2020);

c) hanno versato la somma dovuta a titolo di proroga onerosa ai sensi del l'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (così come modificato dall'articolo 24, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124).

A fronte della mancata raccolta del gioco pubblico nel corso del 2020 -fatta eccezione per i primi due mesi dell'anno (gennaio e febbraio) e per pochi mesi tra l'estate e l'autunno (dalla

Su carta intestata Società

metà di giugno a fine ottobre)- l'esponente ha comunque fatto fronte al pagamento del canone 2020 e della proroga onerosa.

Ad oggi non è dato sapere quando e come l'attività commerciale dell'esponente potrà riaprire.

- La concessione costituisce un rapporto tra amministrazione concedente e concessionario. Il concessionario, come da schema di convenzione, è tenuto a rispettare una serie di obblighi nello svolgimento delle attività oggetto di concessione e a fronte della possibilità di gestire detto servizio pubblico deve versare all'amministrazione concedente il canone.

Tale canone è a tutti gli effetti il corrispettivo che il Concessionario versa a fronte della possibilità di gestire una attività pubblica di esclusiva titolarità di una Amministrazione concedente.

Dunque il versamento del canone di concessione del I semestre, come effettuato dai Concessionari, non avrebbe dovuto essere versato, avendo perduto la sua essenza giuridica di corrispettivo per la gestione -paralizzata- dell'esercizio della Concessione.

- In assenza quindi di un intervento strutturale anche per il settore delle scommesse terrestri, come previsto per quello della Rete e del Bingo (art. 69 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito in legge n.27/2020 - c.d. "Cura Italia"), si potrebbe registrare il collasso, con perdita degli investimenti effettuati e dei posti di lavoro da parte di coloro che vi operano quotidianamente.

### **Tutto ciò premesso e considerato**

Si chiede a Codesta Agenzia di voler:

- Sospendere il pagamento del primo semestre del canone di concessione 2021
  - Autorizzare la compensazione degli importi già versati dallo scrivente concessionario nel corso del 2020, con eventuali debiti, maturati anche a titolo di penali e sanzioni ed interessi.
- Si rimane in attesa di un Vostro riscontro.

Distinti saluti

\_\_\_\_\_ 14 Gennaio 2021

Sig. \_\_\_\_\_

I.r.p.t. della Società